



# Ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale all'ulteriore sviluppo degli accordi programmatici del periodo programmatico 2020–2024

Modifica del 17 aprile 2019

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

Gli atti qui appresso sono modificati come segue:

## **1. Ordinanza del 28 ottobre 1998<sup>1</sup> sulla protezione delle acque**

*Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011, cpv. 3*

<sup>3</sup> Invece dei criteri di cui all'articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l'ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2024 può essere stabilito in funzione dell'entità delle misure.

## **2. Ordinanza del 30 novembre 1992<sup>2</sup> sulle foreste**

*Disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016, cpv. 2*

<sup>2</sup> L'ammontare degli aiuti finanziari per le strutture di raccordo adattate o ripristinate prima del 31 dicembre 2024 può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera j.

<sup>1</sup> RS 814.201

<sup>2</sup> RS 921.01

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

17 aprile 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr